



STATUTO di NEBULA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, un'Associazione di Promozione Sociale denominata: "NEBULA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", con sede in Santerno (Ra), operante senza fini di lucro anche indiretto.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'Art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

Art. 5 D. Lgs. 117/2017 lettera i)

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione persegue interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale e sociale a favore degli associati e di terzi finalizzate a praticare esclusivamente la promozione, la divulgazione la ricerca nell'ambito delle discipline della danza contemporanea, del teatro, delle arti visive delle opere artistiche in genere, nonché il loro insegnamento.

Promuove la ricerca artistica nelle arti performative, creando performance ed eventi, organizzando percorsi educativi e formativi dedicati all'adolescenza, alle comunità del territorio ed a corsi professionali accademici e universitari, promuove corsi on-line, webinar dedicati e live streaming, realizza progetti coreografici, organizza seminari e laboratori, collabora fattivamente con Enti Pubblici, altre associazioni di promozione sociale o enti di terzo settore, istituzioni internazionali, realtà pubbliche ed anche private.

Organizza percorsi formativi dedicati a bambini, adulti e giovani danzatori e danzatrici in formazione, per uno sviluppo di un metodo personale volto all'esplorazione del movimento, alla scoperta di nuove visioni e percezioni del corpo e all'approfondimento del personale confine fisico e comunicativo.

L'Associazione gestisce ed organizza "open training", occasioni per condividere con la cittadinanza pratiche corporee e di allenamento fisico, coinvolgendo danzatori e danzatrici, con l'obiettivo di promuovere una educazione consapevole alla corporeità per trovare nella danza uno strumento positivo di auto-conoscenza e comunicazione.

Realizza iniziative culturali, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura, l'arte e la danza contemporanea.

Può prendere in gestione spazi e strutture atte ad ospitare prove, spettacoli, eventi ed incontri.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le

previsioni del presente statuto, nei criteri e limiti definiti dal D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19.5.2021 e secondo l'individuazione di predette attività con delibera dell'Organo di Amministrazione.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di :

- istituire, con l'autorizzazione di Enti Pubblici e Privati o Enti di promozione nazionale, corsi interni di formazione e di divulgazione delle proprie attività istituzionali promuovendo ogni attività svolta a sviluppare la conoscenza dell'arte e della cultura, organizzando e/o partecipando a conferenze, spettacoli, concerti, rassegne, eventi e concorsi;
- realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla conoscenza delle attività in precedenza indicate, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica di tali attività, promuovendo eventi culturali e/o ricreativi finalizzati alla diffusione di tali arti, intese anche come strumento di promozione sociale della persona umana;
- curare direttamente od indirettamente la realizzazione di pubblicazioni, strumenti audiovisivi o multimediali o quant'altro utile a divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti e le attività relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- l'Associazione può altresì svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, compresa la estemporanea ed occasionale somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci, e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; può inoltre svolgere eventualmente attività di tipo commerciale o artigianale, svolta in maniera episodica e comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative, può reperire o gestire impianti e spazi, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di credito, anche su basi passive.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali e servizi convenzionati finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Il fondo comune costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente l'01 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Componenti dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico secondo quanto previsto dall'art. 35 D. Lgs. 117/2017.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono componenti dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, compreso il corrente, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro trenta giorni dalla data di contestazione. Sull'esclusione

l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Codice del Terzo Settore inviandone espressa richiesta all'Organo di Amministrazione che è tenuto a rispondere entro 30 (trenta) giorni. Il diritto di accesso è esercitato tramite presa visione dei documenti presso la sede sociale o invio delle copie di documenti al richiedente.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori - organo facoltativo;
- l'Organo di Controllo - organo facoltativo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e, all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo, eletto dalla stessa assemblea.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e che sono iscritti a libro soci da almeno tre mesi.

Nel caso di associati minorenni, gli stessi possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro componente il Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.

L'assemblea può essere convocata e svolta anche esclusivamente in modalità di videoconferenza o mediante mezzi di telecomunicazione, senza l'indicazione di un luogo di svolgimento delle stessa, con la condizione essenziale di assicurare la contestualità del procedimento assembleare, sia possibile la verifica dell'identità dei partecipanti e purché sia consentita la facoltà di intervento.

In questa modalità, il Presidente dell'Assemblea e Segretario saranno nello stesso luogo per poter definire correttamente il verbale della riunione.

La riunione assembleare può anche tenersi in modalità mista, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere di volta in volta le modalità di partecipazione alla riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto ed il bilancio di previsione relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- elegge eventualmente il Revisore dei Conti o i componenti il Collegio dei Revisori;
- elegge eventualmente l'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;



Handwritten signature in blue ink.

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non votano.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione; è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisponde bilancio consuntivo, o rendiconto e bilancio di previsione;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice- Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza, questo termine può essere ridotto a tre giorni. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

La riunione può essere convocata e svolta anche esclusivamente in modalità di videoconferenza o mediante mezzi di telecomunicazione, senza l'indicazione di un luogo di svolgimento della stessa, con la condizione essenziale di assicurare la contestualità del procedimento, sia possibile la verifica dell'identità dei partecipanti e purché sia consentita la facoltà di intervento.

In questa modalità, Presidente del Consiglio Direttivo e Segretario saranno nello stesso luogo per poter definire correttamente il verbale della riunione.

La riunione può anche tenersi in modalità mista, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente o il Vice Presidente, nella convocazione, potranno decidere di volta in volta le modalità di partecipazione alla riunione.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due

terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario, nel caso non venga nominato preventivamente, sono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza e vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 13 - L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della Legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Statuto approvato nella riunione del 29 Luglio 2022

Il Presidente dell'Associazione

Mica JCC



AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO di FERRARA
Att. Registrato n. 1 SET. 2022 al N. 2108 Sr. 3

liquidati euro 200,00

(DUECENTO/00) euro

per il DIRETTORE

[Signature]

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso